



Giunta Regionale della Campania

DECRETO PRESIDENZIALE

PRESIDENTE	Presidente Roberto FICO
CAPO GABINETTO	Francesco COMPARONE
ASSESSORE	Presidente Roberto FICO, Vicepresidente Mario CASILLO
DIRETTORE GENERALE/ DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA	Giuseppe CARANNANTE
DIRIGENTE SETTORE	Maria Sofia DI GRADO
DIRIGENTE UOS	

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
22	25/03/2026	211	03	00

Oggetto:

Limitazioni alla circolazione stradale anno 2026 - Isola di Capri

IL PRESIDENTE

PREMESSO che il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 33 della Legge n. 177 del 25 novembre 2024, all'art. 8 (Circolazione nelle piccole isole), comma 1, prevede che *“Nelle piccole isole, dove si trovino comuni dichiarati di soggiorno o di cura, qualora la rete stradale extraurbana non superi 50 chilometri e le difficoltà ed i pericoli del traffico automobilistico siano particolarmente intensi, il presidente della regione territorialmente competente, sentita la prefettura-ufficio territoriale del Governo e i comuni interessati, può, con proprio decreto, vietare che, nei mesi di più intenso movimento turistico, i veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire e circolare nell' isola. Con medesimo provvedimento possono essere stabilite deroghe al divieto a favore di determinate categorie di veicoli e di utenti.”*;

PRESO ATTO, dall'istruttoria dei competenti uffici regionali, che

- a. con delibera di Giunta n. 3 del 14/01/2026 e n. 9 del 14/01/2026, rispettivamente, il Comune di Anacapri e il Comune di Capri hanno approvato la proposta avente ad oggetto il divieto di afflusso e di circolazione, nell'isola di Capri, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei Comuni isolani;
- b. con nota prot. n. 199144 del 5 marzo 2026 la Direzione Generale Mobilità ha trasmesso alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli la proposta di provvedimento restrittivo della circolazione stradale, al fine di acquisire il sentito di cui al citato art. 8 del D.lgs. n. 285/1992;
- c. con nota prot. n. 121392 del 23 marzo 2026 la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli, acquisito il parere positivo del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha riscontrato positivamente la richiesta di cui al punto che precede;

RITENUTO di dover adottare il provvedimento recante limitazioni alla circolazione stradale nell'isola di Capri per l'anno 2026;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale Mobilità e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore Generale a mezzo di sottoscrizione del presente atto

DECRETA

Art. 1 (Divieti)

1. Sono vietati, per i periodi 30 marzo 2026 - 2 novembre 2026 e 28 dicembre 2026 – 3 gennaio 2027, l'afflusso e la circolazione sull'Isola di Capri degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori non appartenenti alla popolazione stabilmente residente nei Comuni di Capri ed Anacapri. Gli aventi diritto dovranno procedere alla registrazione del veicolo presso il Corpo di Polizia Municipale che rilascerà apposito contrassegno, unico documento utile per la circolazione;
2. Sono vietati nello stesso periodo anche imbarco e circolazione dei veicoli a noleggio e con targa estera.

Art. 2 (Deroghe)

Esclusione dal divieto: nel periodo di cui all'articolo 1 possono affluire e circolare nei Comuni di Capri ed Anacapri:

- a. autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti, a qualunque titolo documentato, a persone facenti parte della popolazione stabile, proprietari o che abbiano in godimento abitazioni ubicate nei Comuni dell'Isola, ma non residenti purché iscritti nei ruoli comunali della tassa per lo smaltimento dei rifiuti limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare. A tal proposito i comuni isolani dovranno rilasciare un apposito contrassegno per il loro afflusso;
- b. ambulanze per servizi con foglio di accompagnamento e servizi urgenti, servizi di polizia, carri funebri ed automezzi trasporto merci, di qualsiasi provenienza, purché compatibili con le limitazioni dimensionali vigenti sulle strade dell'Isola;

- c. autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno di cui al Decreto n. 1176 dell'8.6.1979 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, regolarmente rilasciato dalle Autorità Italiane o Estere;
- d. veicoli utilizzati per la realizzazione di eventi turistici, culturali, sportivi e, più in generale, di interesse pubblico, previa autorizzazione rilasciata dal Comune di Capri o di Anacapri per la durata temporale dei singoli eventi;
- e. autoveicoli di proprietà di soggetti non residenti che, per comprovate motivazioni aventi carattere d'urgenza abbiano necessità di raggiungere l'isola di Capri; la deroga sarà concessa ai sensi dell'art. 3 del presente DPGR per un periodo strettamente limitato e comunque non superiore a 48 ore;
- f. autovetture di proprietà dell'ARPAC (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania) e di aziende erogatrici di pubbliche forniture e/o servizi, per la loro attività istituzionale;
- g. veicoli appartenenti, a qualsiasi titolo documentato, ad attività alberghiere e/o produttive che, pur avendo sede sociale, legale e/o operativa in altro luogo, abbiano unità locale in uno dei comuni dell'isola e risultino iscritte alla Camera di commercio. Per l'afflusso e la circolazione dei predetti veicoli, nel limite massimo di due per ogni attività, i comuni isolani rilasciano un apposito contrassegno.
- h. autoveicoli con targa estera, sempre che siano condotti dal proprietario o da un componente della famiglia del proprietario stesso purché residenti all'estero.

Art. 3 (Autorizzazioni)

Al Prefetto di Napoli è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco sull'isola di Capri e di circolazione nei Comuni di Capri ed Anacapri. Tali autorizzazioni dovranno avere una durata non superiore alle quarantotto ore di permanenza sull'isola. Qualora le esigenze che hanno dato luogo al rilascio di tali autorizzazioni non si esaurissero in questo termine temporale, le amministrazioni comunali, in presenza di fondati e comprovati motivi possono, con proprio provvedimento, autorizzare per lo stretto periodo necessario, un ulteriore periodo di circolazione.

Art. 4 (Sanzioni)

Chiunque violi i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430,00 a euro 1.731,00 come previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della Giustizia.

Art. 5 (Vigilanza)

I Comuni territorialmente competenti sono incaricati della esecuzione e della sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Si dispone la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e la notifica ai Comuni di Capri ed Anacapri ed alla Prefettura di Napoli.

Roberto FICO

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa